

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 Area di intervento: Intero territorio regionale

1.2 Limitazione a zone atte a produrre vini a denominazione di origine: SI

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto:

- imprenditori agricoli singoli e associati
- cooperative agricole
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

1.4 Varietà previste: Varietà idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Piemonte

1.5 Forme di allevamento: quelle previste dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine della Regione Piemonte

1.6 Numero minimo di ceppi per ettaro:

Forme di allevamento	n. minimo di ceppi ad ettaro
Controspalliera (guyot, cordone speronato)	3.000
Pergola	1.000

Fatte salve le limitazioni previste dai disciplinari di produzione dei vini.

1.7 Superficie minima:

0,5 ettari,

0,3 ettari per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro,

0,3 ettari per le aziende che presentano domanda singoli all'interno di un progetto collettivo,

0,1 ettari per le superfici di aziende di montagna (altitudine superiore ai 500 m) o terrazzata.

1.8 Azioni previste:

a) riconversione varietale

- reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento;
- sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo,

b) ristrutturazione

- reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche;
- reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme di allevamento o modifica delle strutture di sostegno.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o terrazzata.

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione e riconversione

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata entro il 31 marzo della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo.

In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dal regolamento (CE) 555/2008.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario: nella misura massima del 50%;

2.2 % di contributo comunitario alle perdite di reddito: nella misura massima del 100%

2.3 Determinazione della perdita di reddito

La determinazione delle perdite di reddito è effettuata applicando alla resa media regionale delle uve, calcolata da AGEA, sulla base delle dichiarazioni di raccolta delle uve, riferite al quinquennio 2003/2007, pari a 87,00 quintali di uva/ettaro, 60 euro che è il prezzo medio di alcune delle principali uve regionali, secondo i dati forniti da ISMEA per determinare il valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n. 388/2000.

2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro: 9.500 euro

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto: forfetario

2.6 Tempi di erogazione dell'aiuto: anticipato e a collaudo.

2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato: 120 % del sostegno anticipato.